



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VISTO il decreto ministeriale dell'8 settembre 2021 con il quale sono stati assoggettati alla riduzione delle risorse gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, elencati negli allegati 1, 2 e 3, che hanno presentato la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19 oltre i termini perentori previsti dal citato articolo 39;

VISTO il decreto ministeriale del 1° ottobre 2021 con il quale è stato tra l'altro sostituito l'allegato 1 del decreto ministeriale dell'8 settembre 2021 - concernente gli enti che hanno inviato la certificazione per l'anno 2020 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021 ma entro il 30 giugno 2021, e che sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati;

VISTO l'art. 39 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 13, comma 2 ter del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 in base al quale le riduzioni di cui sopra sono da applicare a decorrere dall'anno 2023;

DECRETA

Art. 1

1. Gli enti di cui all'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente decreto e che sostituisce quello del decreto ministeriale del 1° ottobre 2021 - che hanno inviato la certificazione per l'anno 2020 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021 ma entro il 30 giugno 2021, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse



Ministero dell'Interno

- attribuite ai sensi dell'art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
2. Gli enti di cui all'allegato 2 – parte integrante e sostanziale del presente decreto e che sostituisce quello del decreto ministeriale dell'8 settembre 2021 - che hanno inviato la certificazione per l'anno 2020 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2021, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
 3. Gli enti di cui all'allegato 3 – parte integrante e sostanziale del presente decreto e che sostituisce quello dell'8 settembre 2021 - che non hanno inviato la certificazione per l'anno 2020 entro il termine del 31 luglio 2021, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
 4. In caso di incapienza delle risorse, si applicheranno le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni secondo quanto riportato nei citati allegati 1, 2 e 3 del presente decreto.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 18 novembre 2021

IL DIRETTORE CENTRALE
Colaiani